



# STATUTO SOCIALE

## INDICE

TITOLO I (COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI).....	3
ART. 1 (Costituzione e Sede) .....	3
ART. 2 (Scopi).....	3
TITOLO II (ORGANI, COMPOSIZIONE E COMPITI).....	4
ART. 3 (Organi).....	4
ART. 4 (Direzione Nazionale).....	4
ART. 5 (Compiti della Direzione Nazionale) .....	4
ART. 6 (Convocazione della Direzione Nazionale e verbalizzazione delle Sedute).....	5
ART. 7 (Presidente Nazionale) .....	5
ART. 8 (Ufficio di Presidenza) .....	6
ART. 9 (Segretario Generale) .....	6
ART. 10 (Comitato Scientifico Nazionale - Composizione e compiti).....	6
ART. 11 (Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori - Composizione e compiti).....	6
ART. 12 (Comitato Regionale - composizione e compiti).....	7
ART. 13 (Convocazione e Verbalizzazione del Comitato Regionale).....	7
ART. 14 (Presidente Regionale) .....	7
ART. 15 (Comitato Provinciale - composizione e compiti).....	7
ART. 16 (Convocazione e verbalizzazione del Comitato Provinciale).....	8
ART. 17 (Presidente Provinciale) .....	8
ART. 18 (Personale) .....	8
TITOLO III (PATRIMONIO ED ENTRATE).....	9
ART. 19 (Patrimonio) .....	9
ART. 20 (Entrate) .....	9
ART. 21 (Entrate dei Comitati Regionali e Provinciali) .....	9
TITOLO IV (DISPOSIZIONI COMUNI) .....	9
ART. 22 (Validità delle riunioni e votazioni) .....	9
ART. 23 (Durata in carica degli Organi).....	9
ART. 24 (Scioglimento e devoluzione dei beni).....	9
ART. 25 (Decadenza dall'incarico).....	10
ART. 26 (Norme generali) .....	10

## **TITOLO I (COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI)**

### **ART. 1 (Costituzione e Sede)**

La Sezione Italiana dell'Agenda Internazionale per la Prevenzione della Cecità - IAPB Italia, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (di seguito denominata IAPB Italia onlus), Ente con personalità giuridica di diritto privato, è stata costituita in Roma per atto pubblico il 9 febbraio 1977 dagli Enti Morali Unione Italiana dei Ciechi (oggi Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus) e Società Oftalmologica Italiana. E' riconosciuta dallo Stato Italiano con Legge 28 agosto 1997 n. 284 e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha la sua sede legale in Roma.

La IAPB Italia onlus, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", ovvero l'acronimo "onlus".

La IAPB Italia onlus aderisce all'International Agency for the Prevention of Blindness (I.A.P.B.), Organismo Non Governativo riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e svolge un servizio di pubblico interesse, perseguendo esclusivamente finalità di utilità sociosanitaria nel campo della prevenzione delle malattie oculari e della riabilitazione visiva degli ipovedenti..

### **ART. 2 (Scopi)**

La IAPB Italia onlus ha per scopi la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti. Essa svolge esclusivamente le attività di seguito elencate, oltre a quelle ad esse direttamente connesse; in particolare:

- a) diffonde a livello nazionale, regionale e locale la conoscenza delle principali patologie oculari, causa di cecità o di ipovisione a tutte le età, promuovendo e sostenendo campagne di informazione, Convegni e riunioni a carattere scientifico; inoltre, pubblica e diffonde materiale scientifico e informativo;
- b) promuove iniziative di studio, di ricerca scientifica, di indagini epidemiologiche, anche attraverso accordi di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le strutture universitarie e ospedaliere di Oftalmologia e Istituzioni con competenze affini nonché con ogni altro Ente pubblico o privato, mirate a rendere effettiva la prevenzione della cecità, la riabilitazione visiva e il recupero psicologico e sociale degli ipovedenti;
- c) interviene come interlocutore idoneo presso i Ministeri della Salute, della Pubblica Istruzione, del Lavoro e presso le Amministrazioni Pubbliche e private, internazionali, nazionali e locali, per proporre e sollecitare iniziative per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva degli ipovedenti;
- d) promuove e organizza Corsi di formazione e di aggiornamento per educatori e per riabilitatori visivi;
- e) istituisce o potenzia, anche in convenzione, Centri per l'educazione e la riabilitazione visiva degli ipovedenti;
- f) promuove e organizza sul territorio iniziative per la prevenzione delle minorazioni visive, anche attraverso l'utilizzo di unità mobili oftalmiche;
- g) fornisce ai cittadini, con ogni mezzo idoneo, informazioni e consulenza sulle minorazioni visive, nonché sostegno ove ritenuto necessario;
- h) promuove e attua iniziative volte alla prevenzione della cecità e alla riabilitazione visiva nei Paesi particolarmente disagiati;
- i) é fatto divieto, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del D. L.vo 460/97, di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La IAPB Italia onlus può aderire a programmi di Organizzazioni internazionali, congruenti con i propri scopi istituzionali.

## TITOLO II (ORGANI, COMPOSIZIONE E COMPITI)

### ART. 3 (Organi)

La IAPB Italia onlus è costituita da una struttura nazionale e ad essa afferiscono i Comitati Regionali e Provinciali, dotati, secondo le norme del presente Statuto, di autonomia gestionale, amministrativa, patrimoniale e fiscale.

Suoi Organi sono:

- la Direzione Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Comitato Scientifico Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
- il Comitato Regionale;
- il Presidente Regionale;
- il Comitato Provinciale;
- il Presidente Provinciale;

Ai titolari degli Organi monocratici ed ai componenti degli Organi collegiali, in ragione delle risorse finanziarie disponibili, possono essere riconosciuti oltre al rimborso delle spese documentate, indennità di carica, nei modi ed entro i limiti di legge.

### ART. 4 (Direzione Nazionale)

La Direzione Nazionale è composta da sei a nove Componenti, di cui: due nominati dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus; tre nominati dalla Società Oftalmologica Italiana; uno nominato dal Presidente della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Cecità del Ministero della Salute; tre cooptati dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente della Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia onlus, tra persone di comprovata competenza ed esperienza nel settore e di specchiata condotta morale.

La Direzione Nazionale, nella sua prima riunione:

- a) elegge il Presidente Nazionale;
- b) elegge il Vice Presidente Nazionale;
- c) elegge il terzo Componente dell'Ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 8;
- d) nomina il Comitato Scientifico Nazionale;
- e) nomina il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.

La riunione di insediamento della Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale uscente ed è presieduta dal Componente più anziano di età, sino alla elezione del Presidente Nazionale.

### ART. 5 (Compiti della Direzione Nazionale)

La Direzione Nazionale:

- a) promuove e attua gli scopi di cui al precedente art. 2;
- b) coordina le attività dei Comitati Regionali e Provinciali
- c) nomina il Direttore e il Condirettore, nonché il Comitato di Redazione e il Capo Redattore della rivista scientifica "Oftalmologia Sociale - Rivista di Sanità Pubblica";
- d) delibera la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali;
- e) affida incarichi e consulenze;
- f) delibera l'assunzione e il licenziamento del personale;
- g) approva i Regolamenti interni;
- h) nomina l'Istituto Cassiere;

- i) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la Relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente, così come disposto dall'art. 2, comma 5, della Legge 28 agosto 1997, n. 284;
- j) approva entro il 31 dicembre di ciascun anno la Relazione Programmatica e il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario successivo;
- k) delibera l'accettazione di donazioni, lasciti, oblazioni e contributi;
- l) può verificare che le attività dei Comitati Regionali e Provinciali siano conformi agli scopi indicati nel presente Statuto e alle norme dei Regolamenti;
- m) delibera la istituzione, ove possibile, o il potenziamento di Centri per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva degli ipovedenti, anche di concerto con Enti pubblici e privati;
- n) promuove e organizza Corsi di formazione e di aggiornamento per educatori e per riabilitatori visivi;
- o) su proposta del Presidente Nazionale nomina il Segretario Generale e ne determina il compenso;
- p) può costituire Consigli di Amministrazione o Comitati per la gestione di specifiche attività proprie della IAPB Italia onlus;
- q) delibera l'adesione a enti e organismi nazionali e internazionali per il raggiungimento degli obiettivi statuari;
- r) approva le modifiche allo statuto;
- s) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente Nazionale

La Direzione Nazionale, su proposta del Presidente, può nominare fra persone particolarmente meritevoli un Presidente Onorario, che collabora con il Presidente della IAPB Italia onlus e partecipa con voto consultivo alle riunioni della Direzione Nazionale.

#### **ART. 6 (Convocazione della Direzione Nazionale e verbalizzazione delle Sedute)**

La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale: in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno; in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente Nazionale, altresì, è tenuto a convocare la Direzione Nazionale ogni qualvolta ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre Componenti la Direzione stessa.

La convocazione viene fatta con avviso scritto e con qualsiasi mezzo, almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora della convocazione, il luogo, nonché l'Ordine del Giorno dei lavori. Le riunioni della Direzione Nazionale possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Possono partecipare alle sedute della Direzione Nazionale, su invito del Presidente Nazionale, rappresentanti od osservatori di Organismi nazionali o internazionali.

Delle riunioni della Direzione Nazionale viene redatto apposito Verbale a cura del Segretario Generale o di chi ne fa le veci, e da questi sottoscritto unitamente al Presidente Nazionale.

#### **ART. 7 (Presidente Nazionale)**

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante della IAPB Italia onlus. Egli:

- a) convoca e presiede le riunioni della Direzione Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza;
- b) dà esecuzione alle Deliberazioni della Direzione Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza;
- c) adotta, in caso di impossibilità di riunire l'Ufficio di Presidenza, in via eccezionale e in presenza di adempimenti improcrastinabili, i provvedimenti di competenza della Direzione Nazionale, da portare a ratifica della stessa nella riunione immediatamente successiva;
- d) firma la corrispondenza e tutti gli atti amministrativi e contabili;
- e) può partecipare, personalmente o tramite un suo delegato, alle riunioni dei Comitati Regionali e Provinciali;
- f) sta in giudizio, previa Deliberazione della Direzione Nazionale;
- g) con provvedimento autonomo promuove, ove siano necessari, procedimenti conservativi, cautelari e possessori, da sottoporre a ratifica della Direzione Nazionale nella prima riunione utile;
- h) adotta i provvedimenti non espressamente riservati alla Direzione Nazionale.

Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale. In caso di vacanza del Presidente Nazionale, per formali dimissioni dalla carica o per impedimento continuativo, la Direzione Nazionale, su convocazione del Vice Presidente, procede alla elezione del nuovo Presidente Nazionale, previa integrazione, qualora necessaria, da parte dell'Ente rappresentato.

#### **ART. 8 (Ufficio di Presidenza)**

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale e da un Componente della Direzione Nazionale, da questa eletto.

Collabora con il Presidente Nazionale nell'assolvimento dei compiti statutari.

#### **ART. 9 (Segretario Generale)**

Il Segretario Generale:

- a) partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale e ne redige i verbali;
- b) controfirma gli ordini di pagamento e di incasso;
- c) assiste il Presidente Nazionale e gli altri Organi nazionali nell'espletamento delle loro funzioni e nello svolgimento delle iniziative di carattere istituzionale;
- d) sovrintende al funzionamento degli uffici ed è responsabile dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- e) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale nelle forme stabilite dagli organi di competenza e dal Contratto Collettivo Nazionale di appartenenza.

In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Generale viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona di nomina della Direzione Nazionale.

#### **ART. 10 (Comitato Scientifico Nazionale - Composizione e compiti)**

Il Comitato Scientifico Nazionale della IAPB Italia onlus è costituito da cinque Componenti nominati dalla Direzione Nazionale e scelti fra personalità di chiara e notoria competenza scientifica e professionale.

Nella riunione di insediamento elegge, tra i propri Componenti, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Comitato Scientifico Nazionale svolge i seguenti compiti:

- a) predispone ricerche, studi e progetti conformi agli scopi istituzionali della IAPB Italia onlus;
- b) propone alla Direzione Nazionale iniziative di rilevanza scientifica e sociale sulla prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti, anche in favore dei Paesi in via di sviluppo;
- c) esprime pareri e fornisce la propria consulenza su richiesta della Direzione Nazionale;
- d) propone alla Direzione Nazionale progetti di ricerca e indagini epidemiologiche;
- e) collabora per la pubblicazione di articoli scientifici sulla rivista della IAPB Italia onlus "Oftalmologia Sociale - Rivista di Sanità Pubblica".

#### **ART. 11 (Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori - Composizione e compiti)**

Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori della IAPB Italia onlus si compone di tre Sindaci Revisori effettivi e due supplenti, nominati dalla Direzione Nazionale.

Nella riunione di insediamento, il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori elegge, tra i propri Componenti effettivi, il Presidente.

I Sindaci Revisori:

- a) verificano periodicamente, e ogni qualvolta lo ritengano opportuno, la gestione economica e finanziaria della IAPB Italia onlus;
- b) controllano i registri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone apposito Verbale;
- c) trasmettono alla Direzione Nazionale la Relazione sul Bilancio Consuntivo ed esprimono il proprio parere sul Bilancio di Previsione;

Su invito del Presidente Nazionale della IAPB Italia onlus, può partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o altro Sindaco Revisore.

#### **ART. 12 (Comitato Regionale - composizione e compiti)**

La struttura organizzativa della IAPB Italia onlus corrisponde, su base regionale, al territorio delle Regioni a Statuto ordinario e speciale ed opera presso la sede regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus.

Il Comitato Regionale della IAPB Italia onlus è costituito da tre Componenti, di cui: due nominati dal Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus territorialmente competente e uno nominato, su richiesta della IAPB Italia onlus, dalla Società Oftalmologica Italiana; qualora questa non vi provveda entro sessanta giorni dalla richiesta, il Consiglio Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus integrerà il Componente mancante nominando, esso stesso, il medico oculista.

Il Comitato Regionale, nella sua prima riunione, elegge il proprio Presidente e un Vice Presidente.

Provvede alla convocazione e all'insediamento del comitato Regionale della IAPB Italia Onlus il Presidente Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus territorialmente competente.

Il Comitato Regionale può cooptare non più di due altri componenti.

Il Comitato Regionale:

- a) promuove e attua sul territorio regionale, in collaborazione con la Presidenza Nazionale e i Comitati Provinciali gli scopi di cui al precedente art. 2;
- b) organizza tavole rotonde e Seminari di cui al precedente art. 2;
- c) promuove rapporti di collaborazione con le Autorità Regionali, le Istituzioni pubbliche sanitarie e scolastiche, nonché con le Università presenti sul territorio regionale.

#### **ART. 13 (Convocazione e Verbalizzazione del Comitato Regionale)**

Il Comitato Regionale della IAPB Italia onlus è convocato dal Presidente Regionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare:

- a) dalla Presidenza Nazionale della IAPB Italia onlus;
- b) da almeno due Componenti il Comitato Regionale;

La convocazione del Comitato Regionale viene fatta con avviso scritto e con qualunque mezzo almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima. Nell'avviso di convocazione, trasmesso per conoscenza alla Presidenza Nazionale della IAPB Italia onlus, devono essere indicati il giorno, l'ora della convocazione, il luogo, nonché l'ordine del giorno dei lavori. Le riunioni del Comitato Regionale possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito Verbale a cura del facente funzioni di Segretario e da questi sottoscritto unitamente al Presidente Regionale.

#### **ART. 14 (Presidente Regionale)**

Il Presidente del Comitato Regionale della IAPB Italia onlus ha la direzione delle attività svolte nell'ambito del competente territorio regionale; inoltre:

- a) convoca e presiede la riunione del Comitato Regionale;
- b) dà esecuzione alle Decisioni del Comitato Regionale e adotta, in caso d'urgenza, le decisioni ritenute opportune;
- c) firma la corrispondenza.

Il Presidente Regionale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. In caso di persistente vacanza del Presidente Regionale, per formali dimissioni dalla carica o per impedimento continuativo, il Comitato Regionale, su convocazione del Vice Presidente, procede alla elezione del nuovo Presidente Regionale, previa integrazione, qualora necessaria, da parte dell'Ente rappresentato.

#### **ART. 15 (Comitato Provinciale - composizione e compiti)**

Il Comitato Provinciale della IAPB Italia Onlus opera presso la sede provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e

degli Ipovedenti onlus ed è costituito da tre Componenti, di cui: due nominati dal Consiglio Provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus territorialmente competente, e uno nominato, su richiesta della IAPB Italia onlus, dalla Società Oftalmologica Italiana; qualora questa non vi provveda entro sessanta giorni dalla richiesta, il Consiglio Provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus integrerà il Componente mancante nominando, esso stesso, il medico oculista.

Il Comitato Provinciale, nella sua prima riunione, elegge il proprio Presidente e un Vice Presidente.

Provvede alla convocazione e all'insediamento del Comitato Provinciale della IAPB Italia onlus il Presidente Provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus.

Il Comitato Provinciale, può cooptare non più di due altri componenti.

Il Comitato Provinciale:

- a) promuove e attua sul proprio territorio, in collaborazione con la Presidenza nazionale della IAPB Italia Onlus gli scopi di cui al precedente art. 2;
- b) promuove rapporti di collaborazione con le Autorità Provinciali, le Istituzioni pubbliche sanitarie e scolastiche, nonché con le Università presenti sul territorio.

#### **ART. 16 (Convocazione e verbalizzazione del Comitato Provinciale)**

Il Comitato Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) dal Presidente Regionale;
- c) da almeno due Componenti il Comitato Provinciale.

La convocazione del Comitato Provinciale viene fatta con avviso scritto e con ogni mezzo, almeno otto giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima. Nell'avviso di convocazione, da trasmettere per conoscenza alle Presidenze nazionale e regionale IAPB Italia Onlus devono essere indicati il giorno, l'ora della convocazione, il luogo, nonché l'ordine del giorno dei lavori. Le riunioni del Comitato Provinciale possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito Verbale a cura del facente funzioni di Segretario e da questi sottoscritto unitamente al Presidente Provinciale.

#### **ART. 17 (Presidente Provinciale)**

Il Presidente del Comitato Provinciale della IAPB Italia onlus ha la direzione delle attività svolte nell'ambito del competente territorio; inoltre:

- a) convoca e presiede le riunioni del Comitato Provinciale;
- b) dà esecuzione alle Decisioni del Comitato Provinciale e adotta, in caso d'urgenza, le decisioni ritenute opportune;
- c) firma la corrispondenza.

Il Presidente Provinciale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. In caso di persistente vacanza del Presidente Provinciale, o per formali dimissioni dalla carica o per impedimento continuativo, il Comitato Provinciale, su convocazione del Vice Presidente, procede alla elezione del nuovo Presidente Provinciale, previa integrazione, qualora necessaria, da parte dell'Ente rappresentato.

#### **ART. 18 (Personale)**

La IAPB Italia onlus, per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, , a livello nazionale si avvale di personale proprio. Per lo svolgimento di specifici compiti, può avvalersi di collaborazioni esterne.



## **TITOLO III (PATRIMONIO ED ENTRATE)**

### **ART. 19 (Patrimonio)**

Il patrimonio sociale della IAPB Italia onlus è costituito da tutti i beni mobili e immobili, di cui la IAPB Italia onlus abbia la proprietà o altro diritto a qualsiasi titolo.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati o acquisiti dalla IAPB Italia onlus per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto e sono ad essa intestati.

Il patrimonio è amministrato dalla Direzione Nazionale.

### **ART. 20 (Entrate)**

Le entrate della IAPB Italia onlus sono costituite:

- a) dai contributi statali;
- b) dalle rendite patrimoniali;
- c) dai contributi ordinari e straordinari di Enti Pubblici e Privati;
- d) dai contributi e dai proventi derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;
- e) da donazioni, lasciti e oblazioni;
- f) da contributi specifici per prestazioni o servizi forniti secondo le finalità istituzionali.

Eventuali avanzi di gestione o utili saranno comunque destinati alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

### **ART. 21 (Entrate dei Comitati Regionali e Provinciali)**

Le entrate dei Comitati Regionali e Provinciali sono costituite:

- a) da eventuali contributi della Direzione Nazionale, di Enti pubblici e privati;
- b) da iniziative realizzate nell'ambito degli scopi istituzionali;

## **TITOLO IV (DISPOSIZIONI COMUNI)**

### **ART. 22 (Validità delle riunioni e votazioni)**

Le riunioni degli Organi della IAPB Italia onlus sono valide quando siano presenti la metà più uno dei Componenti l'Organo.

La Direzione Nazionale, i Comitati Regionali e Provinciali deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, se trattasi di Deliberazioni, il voto del Presidente è dirimente; se trattasi di elezione a cariche sociali, risulta eletto il più anziano di età.

Le votazioni nell'ambito degli Organi nazionali, regionali e provinciali sono normalmente a scrutinio palese. Le votazioni per la elezione delle cariche sociali e quando riguardino questioni personali, sono a scrutinio segreto.

### **ART. 23 (Durata in carica degli Organi)**

Gli Organi della IAPB Italia onlus durano in carica cinque anni e i suoi Componenti possono essere riconfermati.

### **ART. 24 (Scioglimento e devoluzione dei beni)**

Lo scioglimento della IAPB Italia onlus può essere deliberato dalla Direzione Nazionale con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio della IAPB Italia onlus sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell'atto di scioglimento all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante la vita della IAPB Italia onlus è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura.

Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:

- A) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a condizioni più favorevoli ai sottoindicati soggetti, in ragione della loro qualità:
  - 1. soci;
  - 2. associati o partecipanti;
  - 3. fondatori;
  - 4. componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
  - 5. coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne facciano parte;
  - 6. soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione;
  - 7. loro parenti entro il terzo grado e loro affini entro il secondo grado e società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.
- B) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- C) la corresponsione ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dalla normativa vigente per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni;
- D) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori ai tassi usurari previsti dalla normativa vigente;
- E) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

#### **ART. 25 (Decadenza dall'incarico)**

Il Componente della Direzione Nazionale, del Comitato Regionale o del Comitato Provinciale della IAPB Italia onlus, che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'Organo di appartenenza, viene da tale Organo dichiarato decaduto; in tal caso, l'Ente di appartenenza, a richiesta del Presidente Nazionale della IAPB Italia Onlus, dovrà procedere alla sostituzione del proprio Rappresentante.

#### **ART. 26 (Norme generali)**

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle leggi e ai regolamenti dello Stato compatibili con le finalità del presente statuto.